

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Ai sensi dell'OCDPC Nr 630 del 3 febbraio 2020

Verbale n. 12 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione civile, il 28 febbraio 2020

Presenti:

- ✓ Dr Agostino MIOZZO
- ✓ Dr Giuseppe RUOCCO
- ✓ Dr Silvio BRUSAFERRO
- ✓ Dr Francesco MARAGLINO
- Dr Franco LOCATELLI
- Dr Mauro DIONISIO
- Dr.ssa Tiziana COCCOLUTO
- Dr Walter RICCIARDI
- ✓ Dr. Claudio D'AMARIO
- Dr. Giuseppe IPPOLITO


Assenti

Dr Alberto ZOLI

Il Comitato tecnico-scientifico, preso atto dell'entità e delle modalità di diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale e in considerazione della necessità di rivedere le misure di contenimento dell'infezione adottate sino ad oggi, ha esaminato le stesse, formulando le proposte indicate di seguito, secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza, alla luce della migliore evidenza scientifica ad oggi disponibile.

MISURE A CARATTERE NAZIONALE (d.P.C.M. 25 febbraio 2020)

- a) Il **divieto di viaggi di istruzione in Italia e all'estero**, iniziative di scambio, gemellaggio e uscite didattiche (art. 1, co. 1, lett. b) deve essere **confermato** su tutto il territorio nazionale e **per tutta la durata dell'emergenza**, trattandosi di misura razionale e coerente con l'esigenza di contenimento del virus.
- b) Viene confermata la sospensione della domenica gratuita dei "musei a porte aperte" per il 1 marzo 2020 e **non si ritiene utile prorogare** tale misura (art. 1, co. 1, lett. e).




- c) Non appare utile la conferma delle misure di **sospensione degli esami della patente di guida e di razionalizzazione** delle attività della motorizzazione civile (art. 1, co. 1, lett. f e g).
- d) Con riferimento al **lavoro agile** (art. 2) si propone di **estenderlo a tutta Italia e fino al termine dello stato di emergenza**, in quanto trattasi di misura coerente con la prioritaria esigenza di contenimento del virus.

Queste misure sono da considerarsi integrative e coerenti con il decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, recante l'approvazione dello schema di "ordinanza-tipo".


CON RIFERIMENTO A SPECIFICHE REGIONI

- e) Le regioni **Friuli Venezia Giulia, Liguria e Piemonte**, allo stato, sono da considerarsi regioni in cui non si sono verificati casi con modalità di trasmissione non note. Pertanto, alle stesse – in virtù del principio di proporzionalità di cui sopra – devono essere applicate le misure di cui alla "ordinanza tipo" adottata con decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020; misure ritenute adeguate dal Comitato tecnico-scientifico in considerazione delle informazioni attualmente disponibili.
- f) Le Regioni **Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto** presentano, invece, una situazione epidemiologica complessa attesa la circolazione del virus, tale da richiedere la prosecuzione di tutte le misure di contenimento già adottate, opportunamente riviste come segue:
 1. **sospensione di tutte le manifestazioni** organizzate, di carattere non ordinario e di eventi in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo o religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico (es: grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose). Si propone che tale misura sia prorogata sino **all'8 marzo 2020**;
 2. **sospensione degli eventi e delle competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli della "zona rossa". Viene, inoltre, ritenuto necessario adottare il **divieto di trasferta organizzata dei tifosi** residenti nelle tre regioni per la partecipazione ad eventi e



competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni. Si propone che tale misura sia prorogata **sino all'8 marzo 2020**;

3. **chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore**, corsi professionali, master e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza. Si propone che tale misura sia prorogata **sino all'8 marzo 2020**;
4. **adozione misure igieniche** per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:
 - a) lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - e) non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
 - g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
5. **sospensione delle procedure concorsuali** ad esclusione dei concorsi per personale sanitario, ferme restando le disposizioni di cui alla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica;
6. **soppressione dell'obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali**, a condizione dell'adozione di misure organizzative che consentano la fruizione nel rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone (c.d. "criterio droplet"¹);


The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct signatures at the top, followed by a large, stylized initial 'B' at the bottom right.

¹ WHO guidelines on infection prevention and control of epidemic and pandemic prone acute respiratory diseases in health care.


7. **mantenimento dell'obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell'obbligo di chiusura**, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (c.d. "criterio droplet")².

Restano invece confermate tutte le misure previste per la c.d. "zona rossa", ovvero per gli 11 Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ivi compresa la scadenza prevista dal richiamato decreto (**8 marzo 2020**).

Roma, 28 febbraio 2020



mi H



² Cfr. nota 1.